

STATUTO

della Sezione del Valdarno Inferiore (Fucecchio)

del Club Alpino Italiano

**** * ****

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Conseguimento degli scopi)

Art. 5 (Attività)

TITOLO III - SOCI

Art. 6 (Soci)

Art. 7 (Ammissione)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Quota associativa)

Art. 10 (Mora)

Art. 11 (Diritti dei Soci)

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

Art. 13 (Sanzioni disciplinari)

TITOLO IV - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14 (Organi della Sezione)

Art. 15 (Cariche sociali)

Capo II - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 (Assemblea)

Art. 17 (Convocazione)

Art. 18 (Partecipazione)

Art. 19 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 20 (Deliberazioni)

Art. 21 (Alienazione o costituzione di vincoli reali, modifiche al Regolamento)

Capo III - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 (Composizione e durata)

Art. 23 (Decadenza)

Art. 24 (Convocazione)

Art. 25 (Compiti)

Art. 26 (Riunioni)

Capo IV - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art. 27 (Compiti del Presidente)

Art. 28 (Compiti del Vice Presidente)

Capo V - IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

Art. 29 (Compiti del Tesoriere)

Art. 30 (Compiti del Segretario)

Capo VI - I REVISORI DEI CONTI

Art. 31 (Composizione e durata)

Art. 32 (Compiti)

Capo VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33 (Funzioni)

Art. 34 (Composizione)

Art. 35 (Costituzione)

Art. 36 (Istruttoria e parere)

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 37 (Commissioni)

Art. 38 (Gruppi)

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 39 (Costituzione)

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 40 (Esercizio sociale)

Art. 41 (Rendiconti)

Art. 42 (Patrimonio sociale)

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 43 (Tentativo di conciliazione).

Art. 44 (Reclami contro deliberazioni di organi della Sezione)

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano)

Art. 46 (Modifiche al Regolamento della Sezione)

Art. 47 (Affissione)

Art. 48 (Entrata in vigore)

TITOLO I

DENOMINAZIONE e DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata) — È costituita, con sede in Fucecchio, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Valdarno Inferiore" con sigla "CAI Sezione Valdarno Inferiore 'Giacomo Toni' ". La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano ed è soggetto di diritto privato.

Essa, fondata nell'aprile 1974, non ha scopo di lucro è aconfessionale, apolitica ed ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 (Natura) — L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento regionale della Toscana. Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

I suoi iscritti sono di diritto Soci del CAI.

TITOLO II

SCOPI e FUNZIONI

Art. 3 (Scopi) — L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specialmente quelle italiane con particolare riguardo a quelle toscane, la salvaguardia, la tutela e la conservazione dell'ambiente montano e delle sue tradizioni, l'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per la diffusione delle discipline alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche e delle relative norme di sicurezza, la promozione di attività scientifiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.

Art. 4 (Conseguimento degli scopi) — Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare annualmente il bollettino sezionale denominato "*Tramonti*, Bollettino di informazione riservato ai soci" del quale è editrice e proprietaria;
- l) a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio, ed a promuovere attività culturali.
- m) a promuovere e favorire lo scambio di conoscenza ed esperienza tra le persone che frequentano la montagna attraverso incontri; conferenze, raduni, gite sociali, nonché i mezzi telematici.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 (Attività) — Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III DEI SOCI

Art. 6 (Soci) - I Soci della Sezione sono benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI.

Possono diventare Soci i cittadini di Stati esteri.

Art. 7 (Ammissione) — Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi

esercita la potestà.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione.

Il Socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare il presente Ordinamento, lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso; la domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 8 (Durata) — Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s'intende rinnovato, di anno in anno, in difetto di dimissioni o per trasferimento ad altra Sezione.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo sezionale, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 9 (Quota associativa) - Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, di copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale che è comprensiva del contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere a) b) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 10 (Mora) — Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Chi ha cessato di far parte del sodalizio per morosità non può rientrare nell'Associazione conservando l'anzianità di iscrizione se non previo pagamento alla Sezione, cui era iscritto, delle quote arretrate.

Art. 11 (Diritti dei soci) — I diritti dei soci sono quelli stabiliti nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) — La qualità di Socio cessa nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 (Sanzioni disciplinari) — Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari in base alle norme generali ed al regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI e del Regolamento disciplinare.

TITOLO IV

Degli ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Capo I — Gli ORGANI SOCIALI

Art. 14 (Organi della Sezione) — Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Collegio dei Probiviri

Art. 15 (Cariche sociali) — Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere affidate solo ai Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo II - L'ASSEMBLEA dei SOCI

Art. 16 (Assemblea) — L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- ratifica la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, e quella di ammissione, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

- approva annualmente il programma dell'Associazione, i rendiconti consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto e sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare al presente Regolamento;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 (Convocazione) - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei rendiconti e la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio, quando ne faccia richiesta scritta e motivata un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene:

- a) mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea
- b) avviso spedito insieme al bollettino annuale della sezione a ciascun socio avente diritto al voto.
- c) Ulteriore avviso di convocazione mediante posta elettronica nei giorni immediatamente precedenti l'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 18 (Partecipazione) — Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minorenni non hanno diritto di voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni Socio delegato può portare una sola delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19 (Presidente e Segretario dell'Assemblea) — L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori. Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

Il segretario redige il verbale della seduta e cura che entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea esso venga affisso all'Albo della Sezione per quindici giorni e

rimanga depositato presso la segreteria della Sede, a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

Art. 20 (Deliberazioni) — Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti mediante votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 (Alienazione o costituzione di vincoli reali, modifiche al Regolamento) — Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine, nonché le modifiche al Regolamento, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale del CAI a norma delle disposizioni dello Statuto del CAI.

Capo III - II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 (Composizione e durata) — Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere; nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso il Segretario non ha diritto di voto.

Il Presidente può essere confermato nell'incarico una sola volta (2° mandato); dopo tre anni di interruzione può ricoprire nuovamente la carica.

Art. 23 (Decadenza) - Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con l'anzianità del sostituito.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi

trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 (Convocazione) — Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 (Compiti) — Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale dell'attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- nomina la Commissione di Verifica Poteri;
- redige annualmente il rendiconto consuntivo e di previsione ed approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- nomina incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

Art. 26 (Riunioni) — Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, persone estranee qualora lo ritenga utile o necessario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni centrali del CAI.

A tutte le riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, con facoltà di intervento su tutte le questioni ma senza diritto di voto, un rappresentante per ogni Sottosezione, designato secondo le previsioni regolamentari di ciascuna di esse, ed il cui nominativo sia stato preventivamente comunicato al Consiglio a cura del Reggente della Sottosezione.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Capo IV — Il PRESIDENTE ed il VICE PRESIDENTE

Art. 27 (Compiti del Presidente) — Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i rendiconti ed i mandati di pagamento.

In caso d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Art. 28 (Compiti del Vice Presidente) — Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Capo V — Il TESORIERE ed il SEGRETARIO

Art. 29 (Compiti del Tesoriere) — Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 30 (Compiti del Segretario) — Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Capo VI - I REVISORI dei CONTI

Art. 31 (Composizione e durata) — Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina nel suo seno un presidente.

Art. 32 (Compiti) — Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento della contabilità sociale e possono procedere

in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33 (Funzioni) — Il Collegio dei Probiviri è l'organo dell'Associazione deputato alla risoluzione delle controversie tra associati, tra organi dell'Associazione e tra associati e organi dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha anche funzioni consultive sull'interpretazione dello Statuto. Non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della Sezione in via preliminare prima di adire agli organi preposti a norma dello Statuto nazionale del Club Alpino.

Art. 34 (Composizione) — Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri ed è costituito di diritto dai tre ultimi presidenti pro tempore dell'Associazione purché ancora soci, escluso quello in carica, e dai due soci con maggiore anzianità di iscrizione con prevalenza, in casi di parità di anzianità di iscrizione, di quello o quelli più anziani di età. In caso di rinuncia di uno o più membri del Collegio, saranno chiamati a farne parte quegli ex presidenti e/o semplicemente quei soci che precedono i rinuncianti nell'elenco degli ex presidenti e in quello dei soci ordinato per anzianità di iscrizione. Il Collegio dei Probiviri è sempre presieduto dall'ultimo presidente dell'Associazione..

Art. 35 (Costituzione) — Il Collegio dei Probiviri si costituisce ogni qualvolta un associato o un organo dell'Associazione ne faccia richiesta. L'ultimo presidente dell'Associazione, in qualità di presidente del Collegio e con l'ausilio del Segretario, costituisce il Collegio, convocando i membri come individuati all'articolo precedente.

Art. 36 (Istruttoria e parere) — Il Collegio, nel termine di sessanta giorni, conduce l'istruttoria sulla controversia e, nel termine di ulteriori sessanta giorni, dovrà esprimere il parere interpretativo richiesto.

TITOLO V COMMISSIONI e GRUPPI

Art. 37 (Commissioni) — Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 38 (Gruppi) — Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi di Soci, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove

occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente regolamento.

A norma dello Statuto dei CAI è vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 39 (Costituzione) — Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Consiglio Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 40 (Esercizio sociale) — Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e di previsione che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 41 (Rendiconti) — Il rendiconto consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; esso è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 42 (Patrimonio sociale) — I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dello Statuto del CAI ed il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 43 (Tentativo di conciliazione) — Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima la controversia non sia stata sottoposta al tentativo di conciliazione del Collegio dei Proviviri. In seconda istanza, in base all'esito ed al parere del Collegio, la controversia sarà giudicata secondo il Regolamento Generale e lo Statuto del CAI.

Art. 44 (Reclami contro deliberazioni di organi della Sezione) — Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto, ovvero dello Statuto e del Regolamento Generale del sodalizio, è ammesso ricorso a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano) — Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 46 (Modifiche allo Statuto della Sezione) — Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza di voti dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.

Art. 47 (Affissione) — Copia del presente Statuto sarà tenuta esposta all'albo sezionale.

Art. 48 (Entrata in vigore) — Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione, entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che dovessero essere richieste dal Comitato Centrale in sede di approvazione.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci della Sezione Valdarno Inferiore "Giacomo Toni" nella seduta del giorno 16 ottobre 2015.

Questo testo è redatto sulla base dello STATUTO SEZIONALE TIPO approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007.

Il Presidente della Sezione
Giovanni Morichetti

Il Presidente dell'Assemblea
Marco Guiducci